

PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISPettorATO DEL LAVORO a cura di Francesca Fantin

La legge 215/2021 ha introdotto l'obbligo di comunicare **preventivamente** all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) i rapporti di **collaborazione autonoma occasionale**.

SOGGETTI INTERESSATI:

L'obbligo di comunicazione coinvolge i committenti che operano in qualità di **imprenditori** (es. aziende, associazioni con p.iva) di una prestazione di lavoro occasionale.

Rimangono quindi esclusi, per il momento, i lavoratori autonomi/liberi professionisti e gli enti non commerciali che non svolgono attività commerciale ossia privi di partita iva.

TEMPISTICHE:

La comunicazione deve essere fatta **prima dell'inizio del rapporto** di collaborazione, per le collaborazioni iniziate nel 2021 che continueranno nel 2022 è opportuno fare una valutazione specifica del caso di specie.

MODALITA':

La comunicazione dovrà effettuarsi all'INL di competenza tramite SMS, posta elettronica o applicativo online del Ministero del Lavoro.

INFORMAZIONI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE:

i contenuti minimi della comunicazione sono:

- dati del committente e del prestatore
- luogo della prestazione
- sintetica descrizione dell'attività
- data inizio della prestazione e presumibile arco temporale di durata

SANZIONI:

In caso di violazione degli obblighi, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Documento aggiornato al 20 gennaio 2022.